

COSA FARE QUANDO L'AUTO VIENE RADIATA DAL PRA

LA CANCELLAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PUÒ ESSERE VOLONTARIA O CAUSATA DAL RIPETUTO MANCATO PAGAMENTO DEL BOLLO. ECCO COME COMPORTARSI IN AMBO I CASI SE VOLETE I NOSTRI CONSIGLI SCRIVETE A REDAZIONE@AUTO.IT

La radiazione dell'auto consiste nella cancellazione della stessa dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nell'eventualità di distruzione o demolizione oppure di definitivo trasferimento all'estero. Altra fattispecie di radiazione è quella d'ufficio che viene richiesta dall'ACI qualora non si sia versato il bollo auto per tre anni consecutivi e si continui a non pagare, nonostante l'intimazione di provvedere entro trenta giorni. Il suddetto provvedimento, a sua volta, può essere impugnato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione al proprietario dell'auto. Non si deve neppure pensare di evadere la tassa automobilistica ricorrendo alla radiazione volontaria, poiché l'ultimo triennio di tributi è sempre dovuto: si tratta infatti di un tributo locale che, non pagato, darebbe luogo alle ben note procedure di riscossione coattiva. Con la radiazione d'ufficio, ma non quella volontaria, l'autovettura potrà di nuovo circolare legittimamente seguendo l'iter della reinscrizione, percorribile nell'ipotesi in cui si sia ancora in possesso delle targhe e del libretto di circolazione e, in ogni caso, dopo aver estinto

il debito degli ultimi tre bolli auto scaduti, con una maggiorazione del 50%. Se, però, non si è in possesso dei documenti dell'auto, si parla di "reimmatricolazione" ma solo laddove: a) il mezzo abbia i requisiti per essere iscritto ad uno dei registri di autoveicolo storici (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI); b) il mezzo sia idoneo alla circolazione; c) il mezzo non abbia goduto, nel caso di radiazione e demolizione, di alcun contributo statale. Per riuscire ad iscrivere ancora l'auto al PRA nel caso di furto o smarrimento del libretto di circolazione, occorre chiedere all'Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) la reimmatricolazione del mezzo con la stessa targa ed il rilascio della copia del libretto dopo aver presentato, naturalmente, la denuncia di furto o smarrimento del documento perduto o una dichiarazione sostitutiva. Se non ci sono le targhe origi-

L'AVVOCATO RISPONDE

In collaborazione con lo Studio legale Cappa & Partners www.cappaepartners.it

narie, invece, l'auto deve essere reimmatricolata presso l'ufficio UMC e, ottenuto il nuovo numero di targa ed il rilascio della carta di circolazione, si potrà ottenere la reinscrizione al PRA. È importante ricordare che tutte le operazioni sinora descritte, richiedono la presentazione di diversi documenti agli uffici competenti: le ricevute di pagamento del debito tributario, l'attestazione dell'iscrizione ai registri di auto storiche accreditati (indicati dall'art. 60 Codice della Strada), il libretto ed il certificato di proprietà (se ancora esistenti) e, infine, il titolo di proprietà (dichiarazione di proprietà con firma autenticata o se la proprietà è stata trasferita in caso di vendita, dichiarazione di proprietà con firma del venditore anch'essa autenticata). Si consideri, infine, che la circolazione con un veicolo radiato è punita con sanzione amministrativa e confisca del bene e, soprattutto, comportando l'assenza di qualunque copertura assicurativa, rende il proprietario ed il conducente del veicolo responsabili personalmente per i danni eventualmente causati a sé, ai terzi ed ai trasportati. ■

